

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)
PROT. n° P10/4112 sott. 53

Roma, 20 gennaio 1999

OGGETTO: Deposito di emulsioni bituminose.

Con riferimento al quesito posto da codesti Uffici, relativo alla assoggettabilità alle disposizioni del D.M. 31 luglio 1934 dei depositi indicati in oggetto, questo Ispettorato è del parere che tali emulsioni non rientrino tra le sostanze disciplinate dal citato decreto.

Quest'ultimo, infatti, reca disposizioni per gli olii minerali di categoria A, B e C. Poiché nella categoria C rientrano, oltre agli olii con punto di infiammabilità inferiore a 125 °C, alcuni altri prodotti elencati singolarmente, fra i quali non compaiono le emulsioni bituminose, questo Ufficio ritiene che a tali attività dovranno essere applicate le misure di sicurezza derivanti dalla valutazione dei rischi compiuta dal datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 626/94 e secondo le modalità introdotte dal D.M. 10 marzo 1998.